

D.g.r. 14 dicembre 2011 - n. IX/2665

Determinazioni in ordine aggiornamento delle modalità di gestione della notifica di attività con metodo biologico e dell'albo degli operatori biologici della Lombardia. Revoca della d.g.r. 24 luglio 2008, n. 8/7722

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di renderlo disponibile sul sito internet della Direzione Generale Agricoltura.

Il segretario: Marco Pilloni

LA GIUNTA REGIONALE

Visti

- il reg. (CE) n. 834 del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e successive modifiche;
- il reg. (CE) n. 889 del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
- il decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 220 «Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento n. 2092/91/CEE in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico», che istituisce, all'art. 8, gli elenchi regionali degli operatori dell'agricoltura biologica e ne determina l'accesso a coloro che abbiano effettuato notifica d'attività biologica e siano ritenuti idonei dagli Organismi di Controllo autorizzati;
- il decreto Mipaaf n. 91436 del 4 agosto 2000 che nell'allegato III aggiorna la modulistica relativa alla notifica di attività biologica e al controllo delle produzioni zootecniche (pubblicato in G.U. 9 settembre 2000, n. 211);
- il decreto Mipaaf del 7 luglio 2005 «Esonero di alcuni operatori del settore biologico dagli obblighi previsti dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/1991, come modificato dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 392/2004, e approvazione di nuova modulistica, sezione C, «preparazioni alimentari» (pubbl. in Gazz. Uff. n. 160 del 12 luglio 2005);
- il decreto Mipaaf del 27 novembre 2009 «Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici» (pubbl. in Gazz. Uff. n. 31 del 8 febbraio 2010);
- La l.r. 5 dicembre 2008 n. 31, art. 9, comma 4, lettera a), di istituzione dell'elenco regionale degli operatori biologici della Lombardia;
- la deliberazione Giunta Regionale 18 aprile 2008 n. 8/7082 di approvazione del manuale di gestione del fascicolo aziendale relativo all'anagrafe delle imprese agricole;

Richiamata la d.g.r. 24 luglio 2008, n. 8/7722, di approvazione delle procedure di iscrizione e cancellazione delle aziende biologiche dall'elenco della Regione Lombardia, che introduce l'obbligo per le aziende che presentano notifica di attività biologica di utilizzare la domanda elettronica presente nel Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) e che descrive come viene realizzato l'aggiornamento dell'elenco per la sua pubblicazione;

Ritenuto necessario approvare nuove procedure d'iscrizione e cancellazione delle aziende biologiche dall'elenco regionale degli operatori biologici al fine di semplificare i procedimenti amministrativi e rispondere in maniera adeguata alle istanze degli operatori biologici della Lombardia;

Ritenuto di:

- approvare le modalità gestione della notifica di attività con metodo biologico e dell'albo degli operatori biologici della Lombardia indicate negli allegati 1, 2 e 3 al presente atto;
- di revocare la d.g.r. 24 luglio 2008, n. 8/7722;

Sentito il parere del tavolo istituzionale per le politiche agricole regionali, di cui all'art. 5 della l.r. 5 dicembre 2008 n. 31;

Vagliate e FATTE proprie le predette valutazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse, parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di approvare le modalità di gestione della notifica di attività con metodo biologico e dell'albo degli operatori biologici della Lombardia indicate negli allegati 1, 2 e 3, parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. di revocare la d.g.r. 24 luglio 2008, n. 8/7722;

GESTIONE DELLA NOTIFICA DI ATTIVITA' CON METODO BIOLOGICO E DELL'ALBO DEGLI OPERATORI BIOLOGICI DELLA LOMBARDIA.**Art. 1: Campo di applicazione.**

Il presente atto stabilisce i procedimenti amministrativi relativi alla notifica di attività con metodo biologico e all'iscrizione all'elenco regionale degli operatori biologici della Lombardia.

Art. 2 Procedimento di notifica di inizio attività con metodo biologico.

1. Le persone fisiche o giuridiche, di seguito "operatori biologici", che producono, preparano o immagazzinano i prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 2 del reg. CE n. 834/2007, o immettono tali prodotti sul mercato, e aventi sede legale e/o operativa sul territorio della Lombardia, sono tenute a notificare l'inizio della loro attività e assoggettarsi al sistema di controllo di un Organismo di Controllo, di seguito "ODC", tra quelli autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di seguito "MiPAAF".

Non sono tenuti ad avviare il procedimento di notifica esclusivamente gli operatori che importano prodotti biologici, che dichiarano l'attività al MiPAAF secondo le modalità definite dallo stesso.

2. Gli operatori biologici che intendono notificare la loro attività, devono preliminarmente costituire o aggiornare il loro fascicolo aziendale, secondo quanto disposto da Regione Lombardia e dall'Organismo Pagatore Regionale in merito alla tenuta del fascicolo aziendale.
3. La notifica di inizio attività biologica avviene attraverso il sistema informativo agricolo di Regione Lombardia, di seguito "SIARL". La conferma della notifica elettronica costituisce avvio del procedimento amministrativo. L'operatore biologico può effettuare la notifica direttamente, richiedendo le credenziali di accesso al SIARL secondo le istruzioni riportate nel portale www.agricoltura.regione.lombardia.it, o avvalersi dei soggetti delegati prescelti.
4. La domanda di notifica di attività è assoggettata all'imposta di bollo, in base alle norme nazionali in vigore.
5. Con la notifica l'operatore s'impegna a fornire all'ODC tutta la documentazione e le informazioni necessarie per svolgere l'attività di controllo.
6. I dati di superficie interessati alla notifica biologica e riportati nella modulistica inerente si riferiscono alla superficie condotta, comprese le tare, come somma di tutti i macrousi.
7. La domanda stampata, sottoscritta e munita di bollo, è trasmessa all'Amministrazione Provinciale, di seguito "AP", in cui ricade la sede legale o l'attività economica prevalente dell'impresa.

Le aziende con sede legale in altra regione e con stabilimenti o attività produttiva in Lombardia inviano la domanda di notifica all'AP in cui ricade lo stabilimento o l'attività produttiva; in caso di più unità produttive, la domanda è inviata ove ricade l'attività produttiva prevalente.

La domanda cartacea deve pervenire all'AP entro 15 giorni dall'avvio del procedimento tramite SIARL.

8. L'AP verifica la completezza della domanda e, entro 20 giorni dal ricevimento, ne notifica la presentazione - tramite raccomandata o fax o comunicazione di posta elettronica certificata - all'ODC prescelto dall'operatore. Nella comunicazione l'AP indica il numero della domanda generato dal SIARL, attraverso il quale l'ODC scarica dal SIARL e stampa la documentazione necessaria per svolgere le attività di controllo.
9. In caso di riscontro di anomalie, l'AP entro 20 giorni dal ricevimento della domanda di notifica chiede all'operatore, tramite raccomandata o fax o comunicazione di posta elettronica certificata, di sanare le irregolarità. Se le anomalie non sono risolte entro 30 giorni dalla data di richiesta dell'AP, la domanda si ritiene decaduta e l'istruttoria è chiusa negativamente.
10. Entro 90 giorni dal ricevimento dell'istruttoria, l'ODC trasmette all'AP - tramite raccomandata o fax o comunicazione di posta elettronica certificata - l'esito della verifica, inviando la conferma delle informazioni presenti in notifica e il documento giustificativo di cui all'art. 29 del Reg. (CE) n. 834/07, art. 68 e all. XII del Reg. (CE) n. 889/08, riportante le informazioni minime indicate nell'allegato 3. In particolare per le aziende produttrici l'ODC invia il riscontro puntuale sul metodo di produzione delle singole particelle e attribuisce i periodi di conversione appropriati.
11. L'AP chiude positivamente l'istruttoria in base ai dati forniti dall'attestato dell'ODC entro 20 giorni dal suo ricevimento e ne dà comunicazione - tramite raccomandata o fax o comunicazione di posta elettronica certificata - all'operatore e all'ODC per conoscenza.
12. L'AP, tramite posta elettronica, informa della positiva chiusura dell'istruttoria la DG Agricoltura di Regione Lombardia, che a sua volta comunica all'interessato per posta ordinaria la sua iscrizione all'elenco regionale degli operatori biologici, di cui all'art. 3.
13. Nel caso in cui l'ODC nel corso delle proprie verifiche riscontri variazioni rispetto alle informazioni di notifica, entro 90 giorni ne dà comunicazione - tramite raccomandata o fax o posta elettronica certificata - all'AP, che a sua volta recepisce le variazioni in corso d'istruttoria.

Se le variazioni comportano l'aggiornamento del fascicolo aziendale, l'ODC invita formalmente l'operatore ad aggiornare il

fascicolo aziendale. In questo caso, l'AP recepisce in istruttoria l'avvenuta variazione, a condizione che l'operatore abbia provveduto ad aggiornare il fascicolo aziendale nei tempi utili di chiusura del procedimento; in caso contrario l'AP chiude negativamente il procedimento, dandone comunicazione all'operatore tramite raccomandata o fax o posta elettronica certificata.

14. Se l'ODC nel corso dell'istruttoria e della visita ispettiva riscontra la mancanza dei requisiti per il riconoscimento dell'azienda secondo il metodo biologico sulla base della normativa vigente, comunica all'AP - tramite raccomandata o fax o posta elettronica certificata - la necessità di chiudere l'istruttoria negativamente. L'AP a sua volta, ne dà comunicazione all'operatore motivando il diniego.
15. L'AP, trascorso il termine di 90 giorni dall'invio dell'istruttoria da parte dell'ODC in assenza di formale comunicazione, chiude negativamente l'istruttoria dandone comunicazione all'operatore.

Art. 3 Elenco regionale degli operatori biologici della Lombardia

1. Presso la Direzione Generale agricoltura è istituito l'elenco regionale degli operatori biologici, così come previsto dal punto 4, art. 9, della L.R. n. 31/2008.

L'elenco è costituito da aziende con sede legale e/o operativa nel territorio della Lombardia che ottemperano alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di produzioni biologiche, che sono inserite nel sistema di controllo di un ODC tra quelli autorizzati dal MIPAAF e che:

- a) hanno concluso positivamente il procedimento di notifica di attività con metodo biologico descritto all'art. 2,
 - b) non abbiano rinunciato all'attività biologica di cui all'art. 4,
 - c) non abbiano subito un procedimento di cancellazione di cui all'art. 5.
2. Il provvedimento amministrativo che sancisce l'iscrizione all'elenco regionale degli operatori biologici è la comunicazione della DG Agricoltura di Regione Lombardia all'operatore interessato, indicata al comma 12 dell'art. 2.

L'elenco riporta i seguenti dati:

- a) denominazione aziendale,
- b) indirizzo, comune e provincia della sede legale,
- c) indirizzo, comune e provincia della sede operativa,
- d) Il codice unico dell'azienda agricola (CUAA aziendale),
- e) attività praticata, secondo quanto indicato nell'allegato n. 2.

L'elenco comprende aziende con sede legale in Lombardia e aziende con sede operativa in Lombardia e sede legale in altra regione.

3. L'elenco è comunicato al MIPAAF nei tempi e nei modi stabiliti dalle vigenti norme nazionali, al fine della costituzione dell'elenco nazionale.
4. La DG Agricoltura di Regione Lombardia diffonde l'elenco regionale degli operatori biologici attraverso la sua pubblicazione sulla sezione dedicata all'agricoltura biologica nel sito web istituzionale. L'elenco è costantemente aggiornato.

Art. 4 Procedimento di rinuncia

1. Gli operatori che intendano rinunciare all'iscrizione della loro azienda nell'elenco regionale degli operatori biologici, di cui all'art. 3, e dal sistema di controllo per le produzioni biologiche, effettuano la domanda di rinuncia attraverso il SIARL, direttamente o tramite il soggetto delegato di riferimento. La domanda stampata e sottoscritta è trasmessa - tramite raccomandata o fax o posta elettronica certificata - all'AP in cui ricade la sede legale o l'attività economica prevalente dell'impresa.
2. Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di rinuncia, l'AP provvede a informare l'ODC di riferimento tramite raccomandata o fax o posta elettronica certificata.
3. L'AP, tramite posta elettronica, informa della rinuncia la DG Agricoltura di Regione Lombardia, che a sua volta per posta ordinaria comunica all'interessato la sua cancellazione dall'elenco regionale degli operatori biologici.

Art. 5 Sanzioni degli Organismi di Controllo e Procedimento di cancellazione

1. Le sanzioni sono i provvedimenti adottati dagli ODC nei confronti degli operatori presso i quali abbiano rilevato un'irregolarità o un'infrazione (Reg. CE n. 834/2007, art. 30).
2. Gli ODC sono tenuti a comunicare - tramite raccomandata o fax o posta elettronica certificata - la sanzione all'atto dell'emissione del provvedimento all'operatore interessato, alla DG Agricoltura di Regione Lombardia e all'AP competente, garantendo

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 16 dicembre 2011

inoltre l'informazione su eventuali successivi ricorsi e conseguenti decisioni adottate.

3. I provvedimenti definitivi di esclusione dal sistema di controllo per le produzioni biologiche da parte dell'ODC comportano la cancellazione dall'elenco regionale degli operatori biologici di cui all'art. 3.
4. Entro 20 giorni dal ricevimento del provvedimento definitivo di esclusione, la DG Agricoltura di Regione Lombardia comunica tramite posta ordinaria all'interessato la cancellazione dell'operatore dall'elenco regionale degli operatori biologici.
5. Gli operatori oggetto di un provvedimento sanzionatorio stabilito dall'ODC di riferimento possono eseguire una notifica di variazione per cambio di ODC solo dopo la soluzione delle cause che hanno determinato la sanzione.

Art. 6 Procedimento di notifica di variazione


1. La notifica di variazione deve essere inoltrata dall'operatore biologico attraverso il SIARL in caso di mutamento delle informazioni presenti nella notifica di attività con metodo biologico indicate al comma 2.
2. Le modifiche che portano all'avvio del procedimento di notifica di variazione sono:
 - a) aumento o diminuzione del numero di attività;
 - b) aumento o diminuzione di superficie condotta;
 - c) aumento o diminuzione del numero di allevamenti;
 - d) cambio dell'ODC di riferimento;
 - e) assoggettamento o affrancamento dalle attività di lavorazione dei prodotti a contoterzisti.
3. Gli operatori biologici sono tenuti a inviare le domande di variazione entro 30 giorni dall'avvenuta modifica.
4. Per le notifiche di variazione non è dovuta l'imposta di bollo.
5. Le variazioni riguardanti informazioni che non sono oggetto di verifica nell'attività di controllo da parte dell'ODC e che sono già garantite dalla costituzione del fascicolo aziendale non danno origine a un procedimento di variazione.
6. La variazione del codice unico d'identificazione dell'azienda agricola (CUAA) da parte di operatori già iscritti in elenco, è ritenuta costituzione di una nuova impresa e non può essere oggetto di una notifica di variazione.

In tal caso gli operatori sono tenuti a presentare domanda di rinuncia per la precedente impresa e contestualmente una nuova notifica, così come descritta nell'art. 2, per la seconda azienda, dichiarando la condizione di "biologico" per le superfici e/o animali che avessero già terminato i periodi di conversione.
7. L'istruttoria di variazione segue la procedura descritta per la notifica di attività con metodo biologico ai commi 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15 dell'art. 2.
8. E' facoltà dell'AP istruire negativamente le domande le cui variazioni siano ritenute non sostanziali rispetto a quanto dichiarato in precedenza o che esulano dalla casistica prevista al comma 2; l'AP è comunque tenuta a informarne l'operatore tramite raccomandata o fax o posta elettronica certificata entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta di variazione.
9. L'AP, trascorso il termine di 90 giorni dal ricevimento dell'istruttoria da parte dell'ODC in assenza di formale comunicazione da parte dell'ODC, chiude negativamente la domanda dandone comunicazione all'interessato.

Art. 6 Obblighi delle operatori biologici

1. Gli operatori biologici si attengono agli obblighi dettati dalle norme comunitarie nazionali e regionali in vigore e mantengono le registrazioni necessarie al sistema di controllo.
2. E' consentita una gestione informatizzata delle registrazioni, o l'integrazione con i dati concernenti l'attività biologica di altre registrazioni tenute in ottemperanza a norme comunitarie, nazionali o regionali obbligatorie. In tal caso l'ODC di riferimento verifica la corretta tenuta delle registrazioni per la gestione del sistema di controllo per le produzioni biologiche.
3. Il fascicolo aziendale, disponibile a tutti i soggetti che operano a vario titolo nel SIARL, costituisce il riferimento informativo delle imprese operanti nel settore biologico. Pertanto le dichiarazioni effettuate dalle aziende agli ODC non dovranno essere in contrasto con quanto riportato nel fascicolo aziendale.
4. Il 15 maggio di ogni anno i produttori biologici sono tenuti ad avere il fascicolo aziendale aggiornato per quanto riguarda il Programma Annuale di Produzione, specificando le specie con il codice di dettaglio e la consistenza media dell'allevamento.

SCHEMA DI NOTIFICA DI INIZIO ATTIVITA'



DEFINIZIONI PER L'ELENCO DEGLI OPERATORI E CODIFICA DELL'ATTIVITÀ PRATICATA

Definizioni del metodo di produzione applicata per la pubblicazione dell'elenco di cui all'articolo 5 dell'allegato 1

b - Azienda Biologica - Azienda (art. 2 lett. e Reg. CE 889/08) in cui le unità di produzione (art. 2 lett. f Reg. ce 889/08) sono gestite in conformità alle disposizioni Comunitarie e nazionali sul biologico e hanno terminato il periodo di conversione (art. 2 lett. h Reg. CE 834/07);

c - Azienda in conversione - Azienda (art. 2 lett. e Reg. CE 889/08) in cui le unità di produzione (art. 2 lett. f Reg. ce 889/03) sono gestite in conformità alle disposizioni Comunitarie e nazionali sul biologico e non hanno terminato, in parte o in toto, il periodo di conversione (art. 2 lett. h Reg. CE 834/07);

m - Azienda mista - Azienda (art. 2 lett. e Reg. CE 889/08) in cui solo alcune unità di produzione (art. 2 lett. f Reg. 889/08) sono gestite in conformità alle disposizioni Comunitarie e nazionali sul biologico.

Definizioni dell'attività praticata per la pubblicazione dell'Elenco di cui all'articolo 7

A - Produttore esclusivo

B - Preparatore esclusivo

C - Importatore esclusivo

AB - Produttore - preparatore

BC - Preparatore - importatore

AC - Produttore - importatore

ABC - Produttore - preparatore - importatore

Definizioni aggiuntive per gli operatori che svolgono attività di produzione (le categorie A, AB, AC, ABC)

z - Azienda con zootecnia

a - Azienda che opera in acquacoltura

r - Raccogliitore di prodotti spontanei

v - Produzione vegetale

— • —

DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO

Il documento giustificativo, indicato dal comma 10 dell'art. 2 all'allegato 1, deve riportare le seguenti indicazioni :

- a. numero della domanda e numero del documento ;
- b. CUA, nome e indirizzo dell'operatore;
- c. nome, indirizzo e numero di codice dell'ODC;
- d. categorie di prodotti (vegetali, alghe e prodotti a base di alghe, animali e prodotti animali, animali d'acquacoltura e relativi prodotti, prodotti trasformati);
- e. definizione della produzione (biologica, conversione, non biologica);
- f. data dell'ispezione;
- g. data della certificazione;
- h. dichiarazione dell'ODC con data e firma.

Il documento giustificativo deve recare la dicitura:

"Il presente documento è stato rilasciato sulla base dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 e del regolamento (CE) n. 889/2008. L'operatore oggetto della dichiarazione ha sottoposto a controllo le sue attività e soddisfa i requisiti previsti nei regolamenti citati."